

**Ritenuto** pertanto di confermare, anche per il 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dal comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019;

**Appurato** che, gli Enti possono modificare o deliberare nuove aliquote nel caso in cui la variazione delle stesse discenda da modifiche legislative intervenute dopo l'approvazione del bilancio ed entro il termine ultimo fissato dalle norme statali;

**Appurato** inoltre che la variazione di gettito conseguente alla determinazione di diverse aliquote tributarie, dovrà essere accompagnata da una variazione di bilancio, debitamente motivata, senza che vi sia alcuno obbligo di procedere alla ripetizione ex novo del processo di formazione del Bilancio;

**Vista:**

- la deliberazione della Corte dei Conti n. 216/2014/PAR - Sezione regionale di controllo per la Lombardia;
- la nota Ifel del 7 Agosto 2020 ad oggetto: "Termini di approvazione delle aliquote o tariffe di tributi e dei regolamenti delle entrate"

**Ravvisata** la necessità sulla scorta di quanto sopra esposto di modificare, le aliquote IMU per l'anno 2020 precedentemente deliberate con proprio atto n. 12 del 26/07/2020;

**Rilevato**, infine che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, posticipa al 30 settembre l'attuale termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, precedentemente fissato al 31 luglio 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'articolo 1, comma 767 della L. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli, contrari e astenuti nessuno, espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti secondo le forme di legge;

**DELIBERA**

1) di confermare, a decorrere dall'anno 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2019, secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020;

2) di dare atto che la maggiorazione sarà applicabile per le successive annualità, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento, fatta salva la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni;

3) di modificare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) precedentemente deliberate con proprio atto n. 12 del 26/07/2020:

Aliquota/Detrazione	Aliquota %
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4
Aliquota ordinaria immobili del gruppo catastale C	0,76
Aliquota ordinaria altri immobili	1,01
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D esclusi i fabbricati di categoria D/10	1,14
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

4) di stimare in € 404.00,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 35.486,00 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5) di dare atto che la variazione del gettito conseguente alla modifica delle aliquote precedentemente approvate stimata in € 10.500,00 verrà prevista con successiva variazione di Bilancio;

6) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 (a seguito della proroga ex comma 3-bis, art. 106, DL 34/2020), per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con n. 9 voti favorevoli, contrari e astenuti nessuno, espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti secondo le forme di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Considerato** che l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, così come convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 ha modificato il suddetto comma 677 aggiungendo, in fine, il seguente periodo "*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*";

**Richiamati** inoltre:

- l'art. 1, comma 679, lettere a) e b) della L. n. 190/2014 che confermano la maggiorazione TASI anche per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015 che dispone "*per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.*";
- l'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che ha modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, "*Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017*".
- l'art. 1, comma 1133, lettera b) della L. n. 145/2018 che ha nuovamente modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, il seguente periodo "*Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018*";

**Dato atto** che l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) accorpando il previgente tributo TASI nell'IMU, come ora disciplinata dalle disposizioni contenute dai commi dal 739 al 783 della citata Legge n. 160/2019;

**Richiamato** inoltre il comma 755 della Legge n. 160/2019, così come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020 che prevede "*A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento*";

**Considerato** che il Comune di Cedegolo negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 0,08 punti percentuali;

**OGGETTO: IMU 2020: CONFERMA DELLA EX MAGGIORAZIONE TASI DI CUI AL  
COMMA 677 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2013 N. 147 E CONTESTUALE MODIFICA DELLE ALIQUOTE.**

Illustra l'argomento il Sindaco segnalando che con molto piacere viene portata all'attenzione del consiglio comunale il presente argomento.

Segnala il Sindaco che nel precedente consiglio si era stabilito, in base alla legge di bilancio 2020, solo per le aliquote riferite ai fabbricati di categoria D esclusi dalla maggiorazione Tasi, a decorrere dall'anno 2020 di applicare l'aliquota nella misura del 10,6 x mille. La novità introdotta dalla legge di bilancio 2020 aveva determinato per il Comune di Cedegolo una riduzione del gettito riguardante le centrali Enel ed Edison per un importo che si aggira intorno ai 44.000 euro.

Per riequilibrare la situazione di minore entrata si era deciso, nello stesso consiglio, di aumentare alcune aliquote per un recupero di almeno il 50% nell'ordine di circa 22.000 euro su 44.000 euro.

Per questi motivi, si era deciso di portare le aliquote al 10,6 x 1000 per le seconde case, altri immobili ed aree fabbricabili, ad eccezione delle abitazioni principali per le quali si era stabilito di applicare lo 0,4%.

Per quanto concerne gli immobili categoria C si era passati dal 7.6 al 10.6 x mille

Il Sindaco segnala che la novità che è intervenuta è costituita dall'approvazione da parte del governo lo scorso mese di agosto di un decreto che ha consentito il ripristino della ex maggiorazione Tasi nella misura dello 0,08% da poter applicare ai fabbricati di categoria D.

Alla luce di ciò il Sindaco segnala che oggi, per effetto di questa positiva novità, vengono modificate tutte le aliquote IMU deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 26 luglio, ripristinando pertanto le aliquote in vigore nell'anno 2019.

Quest'operazione consente al comune di mantenere invariato il gettito fiscale senza dover applicare, quindi, nuovi aumenti.

Il Sindaco conclude dando lettura della proposta di delibera sottoposta all'approvazione del consiglio comunale, confermando, a decorrere dall'anno 2020, l'ex maggiorazione tasi nella stessa misura applicata per l'anno 2019 e secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 n. 160/2019 art. 1 comma 755 come modificato dall'art. 108 del Decreto Legge n. 104/2020.

Pertanto il gettito complessivo per l'anno 2020 dell'Imu derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sovradeterminate è stimato in euro 404.000 al netto delle trattenute di euro 35.486 a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 677 della L. 147/2013 *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio  
F.to Pierfausto Pedretti

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli



**Comune di Cedegolo**

Provincia di Brescia

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)  
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal **20 OTT 2020** al **- 4 NOV 2020**.

Li, **20 OTT 2020**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, *(decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione).*

Li, **20 OTT 2020**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, **20 OTT 2020**

Segretario Comunale  
Dott. Paolo Scelli

**COPIA**

**CODICE ENTE 10297**

**DELIBERAZIONE N° 18 del 26/09/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE**

**OGGETTO: IMU 2020: CONFERMA DELLA EX MAGGIORAZIONE TASI DI CUI AL  
COMMA 677 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2013 N. 147 E CONTESTUALE MODIFICA DELLE ALIQUOTE.**

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di Settembre alle ore 15:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>	<b>Assenza</b>
PEDRALI ANDREA BORTOLO	Sindaco	SI	
POVOLERI IVAN	Consigliere	SI	
LEONARDI PAOLA	Consigliere	SI	
MINEO MARCO EZIO	Consigliere	SI	
FRANZINELLI BARBARA	Consigliere		SI
ZUCCHI GIAN FRANCO	Consigliere	SI	
PEDRETTI PIER FAUSTO	Consigliere	SI	
GELMI AGOSTINO	Consigliere	SI	
PEDRETTI RENATO	Consigliere	SI	
OMASSOLI PIETRO	Consigliere	SI	
BIANCHI MARINA EMANUELA	Consigliere		SI

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pierfausto Pedretti, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.